

Invio documentazione - prot.n. 0166850 del 17/06/2024 - AGCOM

Da agcom@cert.agcom.it <agcom@cert.agcom.it>

A segreteria@pec.comune.liveri.na.it <segreteria@pec.comune.liveri.na.it>

Data lunedì 17 giugno 2024 - 14:51

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0166850 del 17/06/2024 .\n\n Il protocollo ha il seguente oggetto:\n Notifica della delibera n. 213/24/CONS recante "Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Liveri (NA) per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28" "\n\n" In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale: notifica Comune di Liveri del 213_24_CONS_signed.pdf

notifica Comune di Liveri del 213_24_CONS_signed.pdf
213_24_CONS_signed.pdf
Segnatura.xml

COMUNE DI LIVERI
PROVINCIA DI NAPOLI
PROTOCOLLO INFORMATICO
N. 3024 del 18 GIU. 2024
Ufficio *[Signature]*



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Direzione servizi media

Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale

AV/VI.14

Spett.le

Comune di Liveri

Piazza Municipio, 1

Liveri (NA)

*Trasmessa tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo:
segreteria@pec.comune.liveri.na.it*

Oggetto: Notifica della delibera n. 213/24/CONS recante “Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Liveri (NA) per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”.

Si trasmette il provvedimento in oggetto firmato digitalmente, adottato dall’Autorità nella riunione del Consiglio del 12 giugno 2024.

Il Funzionario
Antonella Vercelli



Antonella
Vercelli
17.06.2024
10:54:49
GMT+01:00



DELIBERA N. 213/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI LIVERI (NA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante "*Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*



mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024";

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;*

VISTA la nota del 5 giugno 2024 (prot. n. 0156878) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Liveri a seguito della segnalazione presentata dal candidato Sindaco Felice Rainone per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento alla pubblicazione di immagini del Sindaco uscente sul sito istituzionale dell'ente. In particolare, il Comitato, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 9 della l. n. 28/2000 e ha proposto l'adozione di una sanzione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Comune di Liveri nelle controdeduzioni trasmesse a seguito della richiesta di formulata dal Comitato, sebbene oltre il termine assegnato, ha rilevato in sintesi quanto segue:

- il Comune *"non ha in corso allo stato alcun contratto di gestione del sito web atteso che l'affidatario che ha realizzato lo stesso e avrebbe dovuto gestirlo e mantenerlo [...] non ha provveduto alle richieste in tal senso"*
- *"l'infrastruttura del sito e il caricamento delle immagini è fermo al 5.11.2013";*
- Si evidenzia che *"le immagini contestate, in realtà uno slideshow di 38 immagini rispetto alle 5 di cui all'esposto che coprono il periodo ante 2014";*
- si tratta quindi di *"immagini risalenti nel tempo e del tutto inconferenti con l'attuale tornata amministrativa, precedenti alle amministrative del 2014, e del resto già presenti nelle tornate amministrative del 2014 e del 2019";*
- tenuto conto che *"trattasi di immagini risalenti nel tempo ed ivi situate dal periodo ante 2014, del tutto inconferenti con l'attuale campagna elettorale, si confida nell'archiviazione";*

PRESA VISIONE delle immagini oggetto di segnalazione che ritraggono il Sindaco, allegate alla documentazione istruttoria e presenti sulla *home page* del sito istituzionale dell'ente;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

PRESO ATTO che il Comune di Liveri ha eccepito nelle proprie controdeduzioni che le immagini oggetto di segnalazione sono *“immagini risalenti nel tempo ed ivi situate dal periodo ante 2014, del tutto inconferenti con l'attuale campagna elettorale”*;

RILEVATO che, nel caso di specie, gli accertamenti istruttori svolti dal competente Comitato e il contenuto della segnalazione non forniscono elementi in ordine alla data di pubblicazione delle immagini in questione sul sito istituzionale del Comune di Liveri;

RITENUTO pertanto che, sebbene la pubblicazione delle immagini che ritraggono il Sindaco durante eventi istituzionali sia riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000, non risulta accertato che le immagini oggetto di segnalazione siano state pubblicate dopo l'inizio del periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alla campagna per le elezioni europee previste per l'8 e 9 giugno 2024;

RITENUTO, pertanto, di non condividere la proposta di sanzione formulata dal Comitato Regionale per le comunicazioni della Campania;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Liveri e al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

GIULIETTA GAMBA
AGCOM
14.06.2024 15:02:08 UTC

MASSIMILIANO CAPITANIO
14.06.2024 15:28:39 UTC

GIACOMO LASORELLA
17.06.2024 08:07:57 UTC